

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 30 luglio 2025, n. 426  
**COMUNE DI POGGIARDO (Titolare) \_ GENERAZIONE NUOVA PER SERVIZI SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE (GESTORE) \_ Rilascio dell'accreditamento ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii., di cui al RR n. 5/2019 per un Centro diurno disabili, denominato "Centro diurno per disabili Francesco Piscopo" con dotazione complessiva n. 30 posti ubicato in Poggiardo (LE), Viale della Repubblica angolo Via Santa Caterina da Siena n. 32**

#### **IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE**

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta e successiva D.G.R. n. 918 del 27/06/2025 di proroga degli incarichi di Direzione delle Sezioni dei Dipartimento della Giunta regionale al 31/07/2025;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 26 del 26/07/2024 di ulteriore proroga incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizione di Fragilità della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta afferente al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale;

**Vista** la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante “*Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale*”;

**Vista** la D.G.R. n. 582 del 30/04/2025 ad oggetto: “*Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”e ss.mm.ii.. Proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale.*”

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 013/DIR/2025/00019 del 23/05/2025 di proroga degli incarichi di Direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale al 31/07/2025, in attuazione della D.G.R. n. 582 del 30/04/2025;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., avente ad oggetto “*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie*

*pubbliche e private*", successivamente modificata con L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 "Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)", stabilisce:

- **all'articolo 24 commi 1, 2, 3 e 4** (Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti) che:

"*1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. (OMISSIS);*

*2. Le strutture pubbliche e private, gli Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.*

*3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predisponde gli atti consequenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.*

*4. Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*

- **all'articolo 29, comma 9**, che:

*"Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico- sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare".*

Con Regolamento Regionale 23 luglio 2019, n. 16 (pubblicato sul BURP n. 84 suppl. del 25-7-2019) ad oggetto:  
*"Disposizioni in materia di accreditamento -approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie*

e socio-sanitarie” la Regione approvava i manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie definendo tempi e modalità di prima applicazione.

I predetti Manuali di accreditamento stabiliscono i requisiti ulteriori per l’accreditamento istituzionale, ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i. e sono articolati in “*Criteri*”, declinati in “*Requisiti*” a cui corrispondono le “*Evidenze*”, queste ultime individuate in relazione alle quattro fasi del ciclo di Deming (PDCA), ossia:

- prima fase: “*Plan*” (pianificazione/programmazione);
- seconda fase: “*Do*” (attuazione/implementazione);
- terza fase: “*Check*” (monitoraggio/controllo);
- quarta fase: “*Act*” (azione volta al miglioramento della qualità).

Con Regolamento Regionale 19 aprile 2021, n. 4 (pubblicato sul BURP n. 57 suppl. del 22-4-2021) ad oggetto: “*Disposizioni*

*in materia di accreditamento – approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Modifiche e integrazioni”* la Regione apportava delle modifiche al R.R. n. 16/2019.

A seguito delle modifiche suddette e in base a quanto stabilito dall’art. 2 del R.R. n. 16/2019:

- per le strutture già accreditate e per quelle che hanno presentato istanza di accreditamento prima della data di entrata in vigore del regolamento R.R. n. 16/2019 ed entro il semestre successivo a tale data, i Manuali di accreditamento si applicano nei seguenti tempi e modi:

“a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di “*Plan*”;

b) entro il 9 febbraio 2022, oltre a quelle per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di “*Do*”.

c) entro il 9 agosto 2022, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di “*Check*” e di “*Act*” (tutte)

*Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione entro le scadenze sopra indicate, alla sezione regionale competente ed all’organismo tecnicamente accreditante (OTA), di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata. A tal fine, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’OTA predispone le griglie di autovalutazione con note esplicative, secondo le tipologie di strutture individuate dai Manuali di accreditamento e assicura la loro diffusione e conoscenza agli operatori interessati mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale e nelle altre forme ritenute più appropriate.”*

- per le strutture che hanno presentato istanza di accreditamento dopo il semestre successivo all’entrata in vigore del regolamento, come previsto dall’art. 3 del R.R. n. 16/2019, i Manuali di Accreditamento si applicano nei seguenti tempi e modalità:

“a) alla data di presentazione dell’istanza, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di “*Plan*”;

b) entro 12 mesi dal rilascio dell’accreditamento, oltre a quelle previste per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di “*Do*”;

c) entro 18 mesi dal rilascio dell’accreditamento, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di “*Check*” e di “*Act*” (tutte).

*Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione, entro le scadenze sopra indicate alla sezione regionale competente ed all’OTA, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata.”*

Inoltre, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2 del R.R. n.16/2019, le dichiarazioni sostitutive costituiscono atto preliminare alle verifiche del possesso dei requisiti stabiliti dai Manuali di accreditamento da parte dell'OTA. Il possesso dei requisiti, attestato alle scadenze stabilite, costituisce condizione necessaria al mantenimento dell'accreditamento, pena revoca-decadenza ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 9/2017.

Con Deliberazione della Giunta Regionale 19 giugno 2023, n. 880 (pubblicata sul BURP n. 62 del 29/6/2023) ad oggetto: "R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 - Ricognizione dei posti disponibili da fabbisogno regionale ai fini del rilascio di ulteriori accreditamenti - Definizione dei criteri di assegnazione - Apertura termini per la presentazione delle istanze." la Regione dava attuazione agli articoli 10 commi 5 e 7 dei RR 4 e 5 del 2019 e all'art 29 comma 7 e 10 septies della L.R. n. 9 del 2017 approvando le tabelle ricognitive dei posti disponibili nell'ambito del fabbisogno di cui all'art. 10 del R.R. n. 4/2019 e all'art. 10 del R.R. n. 5/2019 da assegnare ai fini dell'accreditamento alle RSA - Centri diurni per soggetti non autosufficienti e disabili.

Con la stessa Deliberazione la Regione approvava i criteri di assegnazione, la procedura e i termini per la presentazione delle relative istanze da parte dei soggetti ammessi. Nello specifico, è stato previsto quanto segue:

#### **Alla SEZIONE 1 - TIPOLOGIE DI STRUTTURE AMMESSE ALLA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI LETTO/POSTI DISPONIBILI**

*"Individuato il numero dei posti/posti letto disponibili come riportati nelle Tabelle da 9 a 15 occorre dare attuazione dapprima ai commi 7 bis e 10 septies dell'art 29 della LR 9 del 2017 assegnando i posti in accreditamento con il seguente ordine di priorità: (...) a) Strutture pubbliche ammesse a finanziamento FESR nel limite massimo di due nuclei da 20 pl per le RSA (non autosufficienti e disabili) e 30 posti per i centri diurni (non autosufficienti e disabili) anche a seguito di esaurimento dei posti/posti letto di cui al fabbisogno di accreditamento, come previsto dalla legge regionale. Per tali tipologie di strutture saranno prioritariamente utilizzati fino ad esaurimento i posti residui di cui alle tabelle 13 – 14 – 15 (cd. 5% dei posti disponibili per le strutture ammesse a finanziamento di cui all'art. 12.1 dei regolamenti 4 e 5 del 2019);"*

#### **Alla SEZIONE 2 - PROCEDURE DA SEGUIRE PER PRESENTARE ISTANZA DI ACCREDITAMENTO**

*"I soggetti indicati nelle lettere da a) a c) della Sezione 1 **entro e non oltre** l'arco temporale dato dal bimestre decorrente dal **01/07/2023 al 31/08/2023** potranno presentare l'istanza di accreditamento inviando esclusivamente i modelli di domanda allegati al presente provvedimento con la documentazione prevista dallo stesso modello. Non saranno accettati modelli di domanda modificati nel contenuto o ricopiatati dalla società/ente su carta intestata o altro. Le istanze devono essere inoltrate **esclusivamente** alla pec [sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it) dal legale rappresentante della struttura che richiederà l'accreditamento ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9/2017 inserendo nell'oggetto della pec la seguente dicitura "ISTANZA DI ACCREDITAMENTO SECONDO IL MODELLO [inserire la denominazione del modello ad esempio "Mod. ACCR1"] DA PARTE DELLA [inserire tipologia struttura ad esempio "RSA NON AUTOSUFFICIENTI"] DI TITOLARITÀ DELLA [inserire ragione sociale]". **Non saranno ammesse richieste indirizzate ad altre pec della Regione.** Completato l'iter istruttorio, la Regione avvalendosi dell'Organismo Tecnicamente accreditante (OTA) verificherà, per le strutture ammesse, il possesso dei requisiti di qualità ai fini di accreditamento. (...)"*

#### **ALLA SEZIONE 3 - ELENCO DEI MODELLI DA UTILIZZARE PER L'ISTANZA DI ACCREDITAMENTO**

*"Quanto ai modelli da utilizzare sono allegati i seguenti modelli da utilizzare ai fini dell'istanza di accreditamento: (...)*

*Modello ACCR. 1 – FESR - ASSOCIATA – ISTANZA DI ACCREDITAMENTO PER RSA - CENTRO DIURNO (non autosufficienti e disabili) per strutture pubbliche ammesse a finanziamento [...]"*

Con pec del 26/07/2023, acquisita al protocollo regionale al n. 11288 del 02/08/2023, il Sig. Antonio Ciriolo, in qualità di legale rappresentante del Comune di Poggiardo (soggetto titolare del Centro Diurno per Disabili "Francesco Piscopo") unitamente al Sig. Mattia Manfreda, Legale Rappresentante della Società "GENSS COOP. SOCIALE" (soggetto gestore) trasmetteva, ai sensi dell'art. 24 della LR 9/2017, l'istanza per il rilascio dell'accreditamento per 30 posti per il Centro Diurno per disabili "Francesco Piscopo" sito nel Comune di Poggiardo in Viale della Repubblica, angolo Via Santa Caterina da Siena, n.32.

**Con D.D. n. 198 del 18/04/2024**, la scrivente Sezione determinava di rilasciare **l'autorizzazione all'esercizio**, ai sensi dell'art. 3, lett. C) e dell'art. 8, co 3 della LR n. 9/2017 e ss.mm.ii., per la seguente struttura:"

**Tipologia di struttura ai sensi del RR 5/2019:** CENTRO DIURNO DISABILI

**Titolare dell'autorizzazione all'esercizio:** Comune Poggiardo\_ P.Iva 01406030757

**Legale rappresentante:** Antonio Ciriolo

**Sede legale:** Poggiardo (Le), in Via Aldo Moro n. 1

**Ente gestore:** Generazione Nuova per Servizi Sociali Cooperativa Sociale (GeNSS Coop. Sociale) P. iva 03825510757

**Legale rappresentante ente gestore:** Mattia Manfreda

**Sede legale:** Monteroni di Lecce, Via Luigi Einaudi 16

**Denominazione:** Centro diurno per disabili Francesco Piscopo

**Sede operativa:** Viale della Repubblica angolo Via Santa Caterina da Siena n. 32

**N. posti oggetto di autorizzazione all'esercizio:** 30

**Responsabile sanitario:** Dott. Bacca Bruno nato a omissis il 18/11/1954, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Pisa il 02/04/1980 con specializzazione in Neurologia presso l'Università di Bari il 06/07/1984, iscritto presso l'ordine dei medici della provincia di Lecce al n. 2981 dal 11/06/1980.

Con la seguente **PRESCRIZIONE** da sanare entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento - pena l'inefficacia dello stesso - il legale rappresentante del Centro diurno disabili in oggetto trasmetterà a questa Sezione e, per conoscenza, al Dipartimento di Prevenzione della ASL LECCE:

- Copia dei contratti definitivi e/o incarichi del personale impiegato nel Centro diurno disabili in oggetto nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare per tutto il personale impiegato nella struttura;
- Comunicazioni UNILAV di tutto il personale impiegato nel Centro diurno disabili in oggetto.”

In ottemperanza a quanto indicato nella suddetta determinazione, con pec del 09/05/2024, acquisita al protocollo regionale in pari data al n. 221176, il Legale Rappresentante del Comune di Poggiardo (LE) unitamente al Sig. Mattia Manfreda, Legale Rappresentante della Società “GENSS COOP. SOCIALE”, comunicava alla scrivente Sezione l'adempimento alle prescrizioni di cui alla DD 198 del 18/04/2024 e trasmetteva la seguente documentazione:

- a. Copia dei contratti definitivi e/o incarichi del personale impiegato nel Centro diurno disabili;
- b. Dichiarazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria applicato a tutto il personale impiegato nella struttura;
- c. Copia delle Comunicazioni UNILAV di tutto il personale impiegato nel Centro diurno disabili in oggetto;
- d. Elenco riepilogativo aggiornato dell'Organico.

Successivamente, con la Deliberazione della giunta regionale 11 dicembre 2024, n. 1754 (pubblicata sul BURP n. 14 del 17/02/2025) ad oggetto: “Assegnazione provvisoria di posti accreditabili alle strutture sociosanitarie di cui ai Regolamenti Regionali nn 4 e 5 del 2019 - DGR 880 del 19/06/2023 – Riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di accreditamento e definizione dei nuovi criteri di assegnazione” la Regione procedeva all'assegnazione dei posti concedibili in accreditamento nell'ambito del fabbisogno residuo individuato a seguito della ricognizione effettuata con la DGR 880 del 19/06/2023 e destinati alle RSA e Centri diurni di cui ai R.R. n.4 e n. 5 del 2019.

Con la predetta DGR 1754 del 11 dicembre 2024 risultano concedibili in accreditamento alla Società Cooperativa Sociale San Bernardo a.r.l. - Onlus n. 30 posti letto di Centro Diurno disabili di cui al RR n. 5/2019

Con nota prot. n. 138003/2025 del 17/03/2025 la scrivente Sezione nell'ambito del procedimento relativo al rilascio dell'accreditamento invitava: “**il legale rappresentante del Comune di Poggiardo** a trasmettere a questa Sezione ed al Servizio Qu.OTA - AReSS dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti comuni di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le “strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B – Sezione 1” e specifici per le “strutture per anziani di cui

*all'allegato B – Sezione 2A” del R.R. n 16/2019, limitatamente alle evidenze previste per la fase di “Plan”, con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate. Si richiede altresì di trasmettere l’elenco aggiornato di tutto il personale assunto o incaricato presso la struttura, con l’indicazione specifica per ciascun nominativo dei seguenti dettagli: data di assunzione o conferimento dell’incarico, qualifica, tipologia contrattuale (tempo determinato/indeterminato), impegno orario, titolo di studio e/o accademico, titolo professionale, iscrizione all’albo se richiesta, e contratto collettivo applicato.”, al contempo invitava “il Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.), ai sensi dell’art 24 e 29 comma 9 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii, alla verifica dei requisiti minimi e specifici previsti dal RR 16 del 2019 per l’accreditamento istituzionale e della Sezione A del RR 3 del 2010 per la fase di PLAN per n. 30 posti (...).”*

In riscontro alla predetta nota prot. n. 138003/2025, il legale rappresentante del Comune di Poggiardo (LE), unitamente al legale rappresentante della società GeNSS COOP. SOCIALE, con pec del 24/04/2025 acquisita al prot. di questo Ente al n. 219407/2025 del 28/04/2025, trasmettevano alla scrivente Sezione la seguente documentazione:

- a. Dichiarazione congiunta, resa ai sensi del DPR 445/2000, relativa al possesso da parte della struttura *de quo* dei requisiti comuni di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le “strutture di assistenza territoriale extra- ospedaliera di cui all’allegato B – Sezione 1 e specifici - Sezione 2D- del R.R. n 16/2019, limitatamente alle evidenze previste per la fase PLAN.;
- b. Elenco aggiornato di tutto il personale operante presso il Centro Diurno;
- c. Documento di riconoscimento del Sig. Antonio Ciriolo e del Sig. Mattia Manfreda.

Con pec del 16/06/2025, acquisita al prot. di questo Ente al n. 328447/2025 del 18/06/2025, il Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.) trasmetteva alla scrivente Sezione nota prot. n. 2106 del 16/06/2025 con cui esprimeva: *“parere favorevole al rilascio dell’accreditamento istituzionale per la struttura centro diurno per persone con disabilità denominato “Giuseppe Episcopo” con n.30 posti e corrente in Poggiardo (LE) al Viale della Repubblica angolo Via Santa Caterina da Siena, gestita dalla società “Generazione Nuova per Servizi Sociali Cooperativa Sociale (GeNSS Coop. Sociale)” con sede legale in Poggiardo (LE), in quanto in possesso degli specifici requisiti previsti dal combinato disposto del R.R. n.3/2005 e ss.mm.ii. e del “Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extraospedaliera” approvato con R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii. relativi alla fase di “Plan”.*

Considerato quanto sopra, si propone di **rilasciare l’accreditamento istituzionale**, ai sensi dell’art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii, a:

**Titolare dell’autorizzazione all’esercizio:** Comune Poggiardo\_ P.iva 01406030757;

**Legale rappresentante:** Antonio Ciriolo;

**Sede legale:** Poggiardo (Le), in Via Aldo Moro n. 1;

**Ente gestore:** Generazione Nuova per Servizi Sociali Cooperativa Sociale (GeNSS Coop. Sociale) P. iva 03825510757;

**Legale rappresentante ente gestore:** Mattia Manfreda;

**Sede legale:** Monteroni di Lecce, Via Luigi Einaudi 16;

**Tipologia di struttura ai sensi del RR 5/2019:** CENTRO DIURNO DISABILI;

**Denominazione:** *“Centro diurno per disabili Francesco Piscopo”*;

**Sede operativa:** Viale della Repubblica angolo Via Santa Caterina da Siena n. 32;

**N. posti autorizzati all’esercizio:** 30 posti di Centro diurno disabili \_ RR n.5/2019 di cui alla DD 198 del 18/04/2024

**N. posti accreditati:** 30 posti di Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019;

di precisare, inoltre che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante del Comune di Poggiardo

unitamente al Legale Rappresentante della società GeNSS Coop. Sociale, è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;

II. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, "Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.";

III. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;

IV. ai sensi dell'art. 26, comma 1 "La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante".

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE**

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di rilasciare l'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a:

**Titolare dell'autorizzazione all'esercizio:** Comune Poggiardo\_ P.iva 01406030757

**Legale rappresentante:** Antonio Ciriolo

**Sede legale:** Poggiardo (Le), in Via Aldo Moro n. 1

**Ente gestore:** Generazione Nuova per Servizi Sociali Cooperativa Sociale (GeNSS Coop. Sociale) P. iva 03825510757

**Legale rappresentante ente gestore:** Mattia Manfreda

**Sede legale:** Monteroni di Lecce, Via Luigi Einaudi 16

**Tipologia di struttura ai sensi del RR 5/2019:** CENTRO DIURNO DISABILI

**Denominazione:** "Centro diurno per disabili Francesco Piscopo"

**Sede operativa:** Viale della Repubblica angolo Via Santa Caterina da Siena n. 32

**N. posti autorizzati:** 30 posti di Centro diurno disabili \_ RR n.5/2019 di cui alla DD 198 del 18/04/2024

**N. posti accreditati:** n. 30 posti di Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019;

di precisare, inoltre che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante del Comune di Poggiardo unitamente al Legale Rappresentante della società GeNSS Coop. Sociale, è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, "*Le AASSL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.*";
- III. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;
- IV. ai sensi dell'art. 26, comma 1 "*La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.*

di notificare il presente provvedimento:

- al Comune di Poggiardo;

**protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it**

- alla società GeNSS Coop. Sociale, in persona del suo legale rappresentante  
**genss@legalmail.it**

**seb.schito@pec.it**

- al Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante (Qu.O.T.A.)

**quota.ares@pec.rupar.puglia.it**

Il presente provvedimento:

- a. sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n. 12 facciate, è adottato in originale; viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo

Edoardo Loiodice

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali  
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia  
Antonia Lorusso

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni  
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria  
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta  
Mauro Nicastro